

TROFEO PREDATOR'S

AUTODROMO DI VALLELUNGA

19 - 21 settembre 2025

Data: Vallelunga , 20 settembre 2025

Documento n°: 2.14

Oggetto: Decisione n. 14 dei Commissari Sportivi

Ora: 11.40

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 24

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Direttore di Prova, avendo considerato quanto sotto esposto, sentito il concorrente, il quale dichiara di non aver visto la bandiera rossa, determinano quanto segue:

Concorrente:	Marech Giuseppe
Vettura N°	24
Conducente/i:	Marech Giuseppe
Data e ora	20/09/2025 h. 11.30
Sessione:	Qualifiche
Fatto:	"Sotto regime di bandiera rossa la vettura n.24 supera la vettura n.13."
Violazione:	Art. 89 Obblighi particolari dei conducenti - RSN Art. 4.3 Comportamento dei conducenti - RDS Velocità in Circuito
Applicazione Articoli:	RSN 2025 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conducenti) Art. 228 Sanzione di competenza dei Commissari Sportivi Art 216 bis lett. A RSN;
Decisione:	retrocessione in griglia di 4 (quattro) posizioni Gara 1.
Motivazione:	"Sotto regime di bandiera rossa la vettura n.24 supera la vettura n.13."

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Presidente

Edoardo Maria Rinaldi



Commissario

Livio Carbone



Commissario

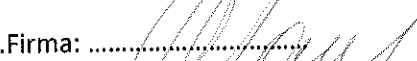
Massimo Mugnai



Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

Data: 20/9/25

Ora: 12.05

Firma: 

Esposto alle ore 12.00